

Bollo. (assolto virtualmente ai sensi del DM 17/6/2014 - Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Trieste n. 410481/1993)

Convenzione Quadro
tra
l'Università degli Studi di Trieste
e
Pallacanestro Trieste 2004 S.S.D. S.R.L.

l'Università degli Studi di Trieste, in prosieguo denominata "Università", con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, Codice Fiscale 80013890324, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Roberto Di Lenarda nato a Udine (UD), il 17 giugno 1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24.04.2024, n. 202, protocollo 66466/2024

e

la PALLACANESTRO TRIESTE 2004 SSD SRL, in prosieguo denominata "Società" con sede legale in TRIESTE, VIA FLAVIA 3 – CAP 34148 (TS), P.IVA 01072900325, in persona del General Manager e legale rappresentante *pro tempore*, *Michael Anthony Arcieri*, nato a New Rochelle (NY), il 27.10.1964, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede della Società, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con procura notarile del 04.07.2023, di seguito anche indicate "Parti",

premesse che

- l'Università degli Studi di Trieste ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;

- l'Università degli Studi di Trieste reputa valori strategici la qualità della vita universitaria e il benessere della comunità universitaria, con attenzione alle condizioni di studio e lavoro, alla salute, alla sicurezza e alla funzionalità degli ambienti, promuovendo la partecipazione di personale e studenti ad attività culturali, sportive e ricreative;
- l'Università degli Studi di Trieste persegue il raggiungimento di tali fini strategici istituzionali attraverso la sinergia e la collaborazione anche con le istituzioni private presenti nella comunità locale, incontrando la comunità, strettamente connessa a Trieste e al suo territorio;
- la Pallacanestro Trieste 2004 SSD SRL ha, tra le finalità statutarie, l'esclusivo esercizio e la promozione della disciplina della pallacanestro;
- per il conseguimento delle proprie finalità, sia l'Università che la Pallacanestro Trieste 2004 SSD SRL possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, mediante convenzioni;
- nell'ambito del lavoro di sensibilizzazione preordinato a contrastare gli stereotipi di genere, avviato dall'Università degli Studi di Trieste, il presente accordo, quando possibile, utilizza una terminologia neutra, fermo restando che, quando, per esigenze di sintesi, è usata la sola forma maschile, questa è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nella comunità accademica

convengono e stipulano quanto di seguito.

Articolo 1 – Oggetto

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.

Le Parti si impegnano reciprocamente, nell'ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali relative alla terza missione, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di

collaborazione negli ambiti sotto descritti.

1. WELFARE DI ATENEO

- a) Vendita di biglietti a prezzo agevolato – del 10% rispetto al prezzo standard – con un minimo di tagliandi e modalità organizzative da definire congiuntamente.

2. IMPEGNO ALLA VISIBILITA' RECIPROCA

- a) Impegno ad individuare occasioni di visibilità reciproca anche in occasione del Centenario UniTS;
- b) partner di Pallacanestro Trieste per le rimanenti gare del campionato nazionale LNP Serie A2 2023/2024
- c) creazione di spazi dedicati agli studenti universitari nel Palatrieste.

Art. 2 – Modalità della collaborazione

Nell'ambito della presente Convenzione Quadro, compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili al presente articolo.

Le modalità attuative delle predette collaborazioni, ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante della presente Convenzione, previa verifica delle coperture assicurative pertinenti all'attività concordata.

Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l'utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.

Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell'Ateneo, le modalità e i termini di pagamento.

La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

Per l'Università degli Studi di Trieste, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e alle "Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all'Università degli Studi di Trieste".

In ogni opera o scritto evento, comunicazione di qualsiasi tipo relativi alle specifiche attività operative di terza missione di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.

Articolo 3 – Referenti della Convenzione

Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 1, le Parti designano i seguenti referenti, con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione:

- Referente per UniTS: dott.ssa Luciana Rozzini, direttore generale d'Ateneo
- Referente per Pallacanestro Trieste: Michael Anthony Arcieri

I referenti non devono versare in situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità.

Per l'Università degli Studi di Trieste il / la referente è tenuto a presentare all'Ateneo una relazione annuale sull'attuazione della Convenzione.

In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l'altra entro trenta giorni con

comunicazione scritta.

Articolo 4 – Clausola di non concorrenza

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo. In caso contrario, chiunque ne sia a conoscenza e/o il Referente universitario della Convenzione di cui all'art. 3, è tenuto a comunicare eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione.

Articolo 5 – Clausola di segretezza

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito della presente Convenzione Quadro. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione per la parte che ha subito la violazione.

Articolo 6 – Clausola di limitazione di responsabilità

La Pallacanestro Trieste 2004 SSD SRL non assume obbligazioni per conto dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università.

L'Università non si assume le obbligazioni della Pallacanestro Trieste 2004 SSD SRL né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte della Pallacanestro Trieste 2004 SSD SRL.

È esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte dalla Pallacanestro Trieste 2004 SSD SRL è parimenti esclusa ogni garanzia della Pallacanestro Trieste 2004 SSD SRL per

le obbligazioni contratte dall'Università.

Articolo 7 – Codici etici e di comportamento

Le Parti si impegnano a far osservare ai propri ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori le norme, le regole, le procedure ed i principi, per quanto applicabili, contenuti nei rispettivi codici etici e codici di comportamento.

Articolo 7bis – Clausola antidiscriminazione

Le Parti coinvolte in questo accordo si impegnano a rispettare e a promuovere la diversità e l'uguaglianza. Nessuna delle Parti deve discriminare o prendere decisioni basate su razza, colore, religione, sesso, orientamento sessuale, origine nazionale, disabilità o altre caratteristiche protette dalla legge. Le Parti si impegnano a garantire un ambiente di lavoro sicuro, inclusivo e non discriminatorio, e a prendere tutte le misure necessarie per prevenire e affrontare qualsiasi forma di discriminazione. Qualsiasi violazione di questa clausola sarà considerata una grave violazione del presente accordo e potrà comportare sanzioni o risoluzione dell'accordo.

Articolo 8 – Spazi e servizi tecnici

Per consentire lo svolgimento della generale attività di cui all'art. 1, punto 1, UniTS mette a disposizione gratuitamente l'uso dei propri locali e servizi tecnici. Gli spazi vengono concessi nello stato in cui si trovano attualmente ed a conclusione dell'utilizzo dovranno essere riconsegnati nello stesso stato.

Articolo 9 - Coperture assicurative e Sicurezza

L'Università garantisce le coperture assicurative di legge e dispone di una polizza per copertura infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività istituzionalmente previste e autorizzate dall'Ateneo ai sensi e nel quadro

della presente Convenzione, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte.

La Controparte garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti/al proprio personale eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente convenzione presso i locali dell'Università.

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno atto che gli eventuali trattamenti di dati personali che saranno effettuati nell'ambito delle attività conseguenti alla presente Convenzione verranno effettuati da ciascuna Parte in qualità di titolare autonomo del trattamento per quanto di propria competenza e si impegnano altresì reciprocamente a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR"), dal D. Lgs 196/2003 "Codice privacy", modificato dal D. Lgs 101/2018 e s.m.i. e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, qualora applicabili.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nella presente Convenzione in rappresentanza delle Parti sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione della presente Convenzione e dell'esecuzione del rapporto giuridico che ne

discende conformemente alle informative rese ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne.

Ciascuna Parte rende disponibili le informative per tali categorie di interessati, unitamente ai loro eventuali aggiornamenti, nella sezione "*privacy*" del proprio sito *web*.

Articolo 10bis – Antiriciclaggio

Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché delle circolari applicative.

Articolo 11 – Durata, rinnovo e recesso

La presente Convenzione ha la durata di anni uno, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi annuali, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza.

Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi.

Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 giorni nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o che abbia per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

In ogni caso il recesso dev'essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R, o tramite Posta Elettronica Certificata.

Le parti convengono con la sottoscrizione del presente accordo che nessuna somma sarà dovuta a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell'intervenuto recesso. Le parti si impegnano a portare a compimento le attività sorte prima della data di recesso, con eccezione del caso previsto al quarto comma, salvo accordi.

Articolo 12 - Controversie

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

Articolo 13 - Spese

La presente convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite fra le Parti.

L'imposta di bollo è assolta ai sensi del D.M. 17.06.2014.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Il Rettore

Il General Manager

dell'Università degli Studi di Trieste

della Pallacanestro Trieste 2004 SSD SRL

Roberto Di Lenarda

Michael Anthony Arcieri

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, si approvano specificamente le

disposizioni di cui agli artt. 6 (Clausola di limitazione della Responsabilità) e 12 (Controversie) della presente Convenzione.

Il Rettore

Il General Manager

dell'Università degli Studi di Trieste

della Pallacanestro Trieste 2004 SSD SRL

Roberto Di Lenarda

Michael Anthony Arcieri
